



Ufficio Giustizia Sportiva

Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali;

al concorrente 805;

alla ASD Top Speed

e.p.c. Segreteria Sportiva SDI

Oggetto: *Delibera 06 del 30/09/2021*

Visto lo Statuto ed il R.O. che attribuiscono al Giudice Unico (G.U.) l'onere dell'omologazione dei risultati sportivi con relative sentenze disciplinari;

Letto il rapporto degli IDG designati per le gare di:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| a) Lumezzane (BS) del 12/9/2021 | IRC A.Nocentini | |
| b) Monghidoro (BO) del 19/09/2021 | IRC A.Nocentini | (Ultima tappa) |
| c) Gualdo (MC) del 25.26/09/2021 | Campionato Italiano | (Ultima tappa) |

Lette le azioni svolte dall'IDG nelle suddette gare;

Appurato che al termine dell'ultima manche della gara di Gualdo il concorrente 805 categoria C10 non si presentava in verifica entro i termini previsti, nonostante precedentemente gli fosse stato verbalmente intimato di farlo, cosa che gli altri concorrenti invece assolvevano, creando un precedente la cui sanzione non è prevista nel regolamento R.D.G. ;

PQM

Si delibera di:

1. Omologare le gare precedentemente rubricate alla lettera (a) e (b) senza intraprendere ulteriori sanzioni nei confronti degli equipaggi già sanzionati dall'IDG sul campo;
2. Squalificare il concorrente 805 nella terza manche della gara di Gualdo in quanto non si è presentato alle verifiche tecniche imposte ed anche se la sanzione per tale mancanza non è esplicitamente prevista nel R.D.G., appare evidente a questo ufficio che non possa essere ne tollerata ne giustificata sia dal punto di vista sportivo che umano avendo costretto gli ufficiali di gara ad un'attesa supplementare e vana;
3. Sanzionare il concorrente 805 con una ulteriore "diffida" valevole fino alla fine del 2022, tenendo conto de fatto che nel 2021 non ci saranno più gare valide per il Campionato Italiano, che in caso di disattesa comporterà la squalifica non solo dalla manche ma da tutta la gara ed in caso di ulteriore negligenza la retrocessione all'ultimo posto nel campionato;

4. Togliere il tempo di terza manche al concorrente 805 determinando il suo tempo totale in 5m45s987ms;
5. Attribuire il miglior tempo di manche all'equipaggio 809 in 2m51s807ms;
6. Visti i disagi causati, attribuire alla ASD Top Speed una sanzione di euro 50,00, da versare sul conto di SDI (Speeddownitalia), per responsabilità oggettiva di un proprio affiliato;
7. Suggestire al C.F. di provvedere all'inserimento di una norma completa che sani la "vacatio" mentre nel frattempo farà giurisprudenza codesta delibera;
8. Stabilire il termine ultimo del 20 Ottobre per effettuare la quietanza della sanzione prevista al punto precedente che, in caso di ritardo, comporterà l'aumento della sanzione del 50% a 75 euro e la sospensione dei titoli conquistati nel 2021 fino ad avvenuto saldo definitivo;
9. Incaricare la segreteria sportiva della pubblicazione di codesta delibera sul sito istituzionale assieme alle classifiche annesse e corrette e la comunicazione agli interessati anche solo tramite mail.

La presente delibera può essere impugnata nei modi e tempi stabiliti dal R.D.G.

Dal suo ufficio
Il Giudice Unico Ceccon Claudio
(firma elettronica)